



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPrensIVO CAMPAGNANO  
Via B. Lesen, 2 - 00063 - CAMPAGNANO DI ROMA – (RM)  
☎ 069041122 Fax 069042909  
C.F. 97197660588 - C.M. RMIC86600E - 31° Distretto Scolastico  
sito web: [www.iccampagnano.edu.it](http://www.iccampagnano.edu.it) e-mail: [RMIC86600E@istruzione.it](mailto:RMIC86600E@istruzione.it)  
PEC: [mic86600E@pec.istruzione.it](mailto:mic86600E@pec.istruzione.it)

Campagnano di Roma, 17 settembre 2024

Al personale docente e ATA

Oggetto: **somministrazione dei farmaci “salvavita”**

In relazione alle numerose richieste di somministrazione di farmaci agli alunni che stanno pervenendo in questi giorni, è opportuno rivedere assieme il quadro normativo, gli obblighi e le responsabilità che ne conseguono.

In considerazione del fatto che in molte situazioni la somministrazione di farmaci possa rappresentare un elemento discriminante la salute ed il benessere dell'allievo all'interno della scuola ed al fine di tutelarne il diritto allo studio, è stata definita dal MIUR (ora MIM) di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all'interno dell'Istituzione Scolastica. Per le scuole del Lazio la procedura è regolata dal “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico” prot. 5985 del 19/02/2018, protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione e dall'USR (di seguito, “protocollo USR-Regione”).

Si possono presentare due situazioni:

1. l'alunno è affetto da una patologia cronica che richiede assunzione di farmaci durante l'orario scolastico; in questo caso si parla di farmaci “indispensabili”
2. l'alunno soffre di una patologia cronica che comporta la possibilità di crisi improvvise e imprevedibili che mettono a rischio l'incolumità dell'alunno ma che sono facilmente risolvibili con la tempestiva assunzione di un farmaco; in questo caso si parla di farmaci “salvavita”

In tutti i casi i farmaci somministrabili agli alunni da parte del personale scolastico sono quelli la cui somministrazione non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene. È inoltre importante evidenziare che il personale scolastico che somministra farmaci nell'ambito di un protocollo operativo sottoscritto dal Dirigente Scolastico **è esente da responsabilità per quanto possa accadere in seguito alla somministrazione del farmaco** (es. una reazione allergica). È bene infine sottolineare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può avvenire solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- assoluta necessità
- indispensabilità della somministrazione in orario scolastico

- non discrezionalità di chi somministra il farmaco né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi e modalità di somministrazione

Ciò premesso, analizziamo più in dettaglio le due situazioni possibili.

## 1 – farmaci indispensabili

Il protocollo USR-Regione prevede che la somministrazione dei farmaci possa essere effettuata da personale scolastico *“che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità”* (art.3). Qualora dunque una famiglia richieda la somministrazione di un farmaco indispensabile, il Dirigente Scolastico raccoglierà le disponibilità del personale scolastico alla somministrazione. Nel caso in cui non ci sia personale disponibile in misura adeguata a garantire la somministrazione del farmaco il dirigente scolastico *“ne dà comunicazione ai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale nonché alle strutture territoriali di riferimento (Distretto sanitario della ASL ed Ente locale) per la definizione concordata di un programma d'intervento atto a superare la criticità”* (art. 4).

## 2 – farmaci salvavita

Discorso diverso per i farmaci “salvavita”, la cui mancata somministrazione entro pochi minuti dall'inizio della crisi può comportare danni anche molto gravi per l'alunno. La somministrazione di un farmaco salvavita rientra tra le operazioni di primo soccorso. Si riporta l'art. 9 del protocollo USR-Regione:

*Nei casi in cui si presenti una situazione di emergenza, resta prescritto il ricorso al Pronto Soccorso. Pertanto l'istituzione scolastica o formativa:*

- ricorre al Servizio Emergenza (118)
- informa i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.

Quanto sopra, fatti salvi gli interventi di primo soccorso e quelli per la somministrazione dei farmaci come da protocollo terapeutico autorizzato dal Medico curante.

Tra i compiti degli addetti al primo soccorso è infatti attuare l'insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in pericolo, nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Pertanto, qualora una famiglia richieda la somministrazione di un farmaco salvavita, il Dirigente Scolastico NON raccoglierà le disponibilità alla somministrazione da parte degli addetti al primo soccorso, in quanto la somministrazione del farmaco salvavita previsto da un apposito protocollo rientra tra le azioni di primo soccorso. Il DS chiederà invece la disponibilità alla somministrazione del farmaco salvavita ai docenti della classe non addetti al primo soccorso, giacché maggiore è il numero delle persone in grado di somministrare il farmaco salvavita minori saranno i rischi e i problemi in caso di subentro di una crisi.

## Custodia del farmaco salvavita

Il farmaco salvavita sarà custodito nella classe dell'alunno/a. Il coordinatore di plesso dovrà affiggere sulla porta della classe il cartello “Presenza di protocollo sanitario”. Copia del protocollo di somministrazione del farmaco sarà custodita in una cartella accanto al farmaco stesso. Una ulteriore copia sarà custodita in un luogo accessibile agli addetti al primo soccorso. I luoghi individuati per ciascun plesso sono i seguenti:

- SEDE CENTRALE: segreteria didattica

- SCUOLA PRIMARIA DI CAMPAGNANO: stanza dei collaboratori scolastici (piano terra)
- SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA UNGHERIA: bagno dei disabili
- SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GENTILI: portineria
- SEDE DI MAZZANO: vicepresidenza

## Attività didattiche fuori dalla classe

L'esperienza mostra che le crisi che richiedono la somministrazione di un farmaco salvavita sono molto rare. La necessità di intervenire tempestivamente in caso di crisi, tuttavia, rende necessario avere con sé il farmaco laddove si facciano uscite didattiche, o comunque attività in luoghi distanti dalla classe (palestra, aule speciali, ...). Il docente dovrà pertanto portare con sé il farmaco salvavita, e rimetterlo a posto una volta tornati in classe. Laddove ciò dovesse risultare troppo complicato, si può collocare una dose del farmaco in palestra o in altre aule speciali frequentate con regolarità.

Si fa presente che qualora l'alunno abbia una crisi nel corso di un'uscita didattica e tra gli accompagnatori non vi sia un addetto al primo soccorso, la somministrazione del farmaco salvavita dovrà essere eseguita dal docente, che, pertanto, dovrà conoscere il protocollo di somministrazione.

## Formazione

Il personale coinvolto nella somministrazione dei farmaci sarà formato dal medico che segue l'alunno/a in un apposito incontro a scuola.

## Una riflessione sulle possibili implicazioni morali e penali

In più occasioni nel corso degli anni ho visto qualche docente o collaboratore scolastico reagire con fastidio all'idea di somministrare un farmaco "salvavita" ad un alunno della scuola, dichiarandosi indisponibile, ritenendo che la somministrazione di farmaci non rientri tra i propri doveri professionali e che pertanto ci dovesse pensare "qualcun altro".

È vero, non rientra tra i doveri professionali del docente o del collaboratore scolastico come elencati nel CCNL: fa parte però dei doveri di chiunque abbia in affidamento dei minori. Di più: fa parte dei doveri di chiunque sia vicino a qualcuno che ha bisogno di soccorso.

Art. 593 del codice penale: *"Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace che, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.*

*Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata".*

"Chiunque", non solo chi abbia compiti specifici di protezione (gli addetti al primo soccorso); l'azione che elimina il reato di cui al suddetto articolo è non solo il "darne immediato avviso all'autorità", ma anche il "prestare l'assistenza occorrente". Non è dunque sempre sufficiente attivare il sistema di emergenza sanitaria: se l'intervento del

servizio di emergenza potesse avvenire solo con ritardo pregiudizievole per l'incolumità dell'alunno occorre che chi si trova sul posto presti l'assistenza occorrente, somministrando il farmaco salvavita.

Insomma, se il farmaco salvavita va somministrato tempestivamente, nel caso di impossibilità dell'intervento in tempo utile degli addetti al primo soccorso o del 118, chiunque (essendo a conoscenza di detta prescrizione e della necessità di intervento) sia presente alla "crisi" dell'alunno e non reagisca secondo il contenuto della prescrizione medica rischia di incorrere nel reato di omissione di soccorso.

C'è infine un aspetto morale, non meno importante. Chi ha bisogno di un farmaco salvavita è un bambino che soffre. L'essere affetti da una specifica patologia non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente, ma bensì essere qualcosa che unisce la comunità scolastica nella solidarietà.

È nostro dovere di educatori contribuire a creare le condizioni affinché l'alunno/a affetto da una patologia possa vivere la scuola in sicurezza. Non è moralmente accettabile che un educatore di fronte a un problema del genere si giri dall'altra parte pensando che ad intervenire debba essere qualcun altro.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Nicolò Angileri

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993*